

SENTENZA

Cassazione penale sez. III - 22/09/2015, n. 41055

## Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia	-	Presidente	-
Dott. GRILLO Renato	-	Consigliere	-
Dott. ROSI Elisabetta	-	Consigliere	-
Dott. ANDREAZZA Gastone	-	rel. Consigliere	-
Dott. GENTILI Andrea	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.B., n. a (OMISSIS);

Z.A., n. in (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 07/02/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS C., che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;

udito il Difensore di fiducia di Z.A., Avv. Salernitano B., che ha chiesto l'accoglimento.

## RITENUTO IN FATTO

1. R.B. e Z.A. hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna di conferma della sentenza del Tribunale di Bologna di condanna rispettivamente per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, in relazione alla cessione di cocaina in quantità non accertate (capo 16) e per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, in relazione al concorso nella detenzione per conto terzi di cocaina (capo 23).

2. Con un unico motivo R. lamenta la nullità assoluta del decreto di latitanza e di tutti gli atti successivi essendo egli stato privato della possibilità di nominare, se non in appello, un difensore di fiducia, di partecipare alle udienze ed accedere ai riti alternativi.

In particolare sarebbero state effettuate le ricerche di rito unicamente presso quella che sarebbe stata l'ultima residenza in Italia, e precisamente a Perugia, quando invece egli era già emigrato altrove nel 2007, mentre nessuna ricerca è stata svolta in Albania, paese di origine. Inoltre mancherebbe il necessario presupposto della sottrazione volontaria alla custodia cautelare essendo stato il provvedimento restrittivo emesso dopo almeno un anno dalla

propria emigrazione, versandosi invece in mera situazione di irreperibilità non volontaria.

3. Con un primo motivo Z.A. lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità fondata sulla disponibilità dell'appartamento in cui sarebbe stata detenuta la cocaina, ivi mai rinvenuta, tanto più essendo emerso che, in quel medesimo periodo (agosto 2006 - marzo 2007), ella si era trasferita presso l'abitazione della sorella per un grave incidente occorso al marito. Nè gli elementi probatori desunti da condotte del cugino P. potrebbero essere a lei ricondotte.

3.1. Con un secondo motivo la ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla attribuità di una specifica utenza telefonica, a lei ricondotta unicamente sulla base del riconoscimento vocale della p.g. nonostante risultasse intestata ad altra donna e mai risultassero elementi indicativi di tale attribuzione; lamenta quindi la mancata assunzione di una perizia fonica e ribadisce la mancanza di qualunque elemento di prova in ordine alle accuse rivoltele, neppure la collaboratrice di giustizia S. P. avendo mai riferito alcunchè sul suo conto.

3.2. Con un terzo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 114 c.p., contestando il mancato riconoscimento dell'attenuante ivi prevista. Infatti, ove i fatti contestati fossero stati veri, la ricorrente avrebbe comunque unicamente messo a disposizione di terzi il proprio appartamento.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso di R.B. è inammissibile attesa la ineducibilità in questa sede della nullità lamentata.

Questa Corte ha infatti più volte enunciato che le nullità derivanti dall'erronea dichiarazione di latitanza sono a carattere generale, ma non assolute; sicchè, da un lato, ed in via pregiudiziale, la doglianza si appalesa inammissibile atteso che la stessa non è stata dedotta a suo tempo, dal difensore di fiducia nominato, con l'atto di appello, e, dall'altro, in ogni caso, la natura di nullità a regime intermedio dell'eventuale erronea dichiarazione di latitanza per irritalità o incompletezza delle ricerche determina la necessità che la stessa venga dedotta prima della pronuncia della sentenza di primo grado (tra le altre, Sez. 6<sup>a</sup>, n. 10957 del 24/02/2015, Benmimoun, Rv. 252634; Sez. 6<sup>a</sup>, n. 53599 del 10/12/2014, dep. 23/12/2014, Rv. 261872); nella specie, non risulta in alcun modo che detta nullità sia stata dedotta prima della pronuncia della sentenza del Tribunale di Bologna.

5. Quanto al ricorso di Z.A., è infondato il secondo motivo, in realtà di carattere logicamente pregiudiziale rispetto al primo, con cui, invocandosi la necessità di espletamento di una perizia fonica, si lamenta l'immotivata riconducibilità all'imputata della utenza telefonica (nella sentenza impugnata identificata con il numero (OMISSIS)) intestata a terzi ed attraverso la quale sono intervenute le conversazioni che dimostrerebbero in tesi accusatoria la presenza della donna nell'appartamento ove era detenuto lo stupefacente e il suo ruolo collaterale di supporto a P. V., posto che a ciò si sarebbe pervenuti mediante il mero riconoscimento vocale degli agenti di p.g. operanti. Sennonchè, dalla sentenza impugnata si deduce che la Corte territoriale ha in realtà sottolineato, a conferma di tale riconoscimento, il significativo elemento dato, nella telefonata del 23/2/2007 intercorsa con N.K., dall'espresso riferimento alla presenza in casa di " C.", ovvero proprio del marito della Z. ( C.C.), quale ragione dell'impossibilità per la donna di uscire in quel momento; e del resto, sempre nella sentenza, a dimostrazione che la donna presente in casa e conversante al telefono, era proprio la Z., si sottolinea in termini logici, e dunque insindacabili in questa sede, il riferimento della interlocutrice all'intenzione di acquistare un'autovettura di piccola cilindrata, circostanza poi successivamente effettivamente posta in essere proprio dalla Z..

5.1. Appare invece fondato il primo motivo di ricorso con cui si contestano le argomentazioni dei giudici della Corte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza del contestato concorso.

La sentenza impugnata ha affermato che il concorso dell'imputata nella condotta di



detenzione, nell'appartamento di via (OMISSIS), dello stupefacente da parte di P., che ivi abitava, per conto del gruppo criminale gestito da Cu. e N., sarebbe disceso dalla disponibilità dell'appartamento stesso, condotto, a quanto pare di comprendere, dalla donna in locazione, a nulla rilevando che la stessa fosse assente in alcuni periodi e a nulla rilevando che nello stesso immobile non sia mai stata rinvenuta droga posto che la presenza di questa è emersa dal contenuto delle intercettazioni operate. Va però ricordato che questa Corte ha più volte affermato che colui che coabiti con il soggetto autore di attività di "spaccio" di sostanze stupefacenti ne risponde a titolo di concorso ove abbia quanto meno agevolato la detenzione della sostanza, consentendone l'occultamento, mentre non ne risponde se si sia limitato a conoscere di tale attività (Sez. 3<sup>^</sup>, n. 9842 del 10/12/2008, Gentiluomini, Rv. 242996). E' necessario, quindi, un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale (Sez. 4<sup>^</sup>, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv. 210638; cfr. anche Sez. 6<sup>^</sup>, n. 11383 del 20/10/1994, Bonaffini, Rv. 199634). Deve quindi, in altri termini, essere escluso il concorso del convivente ex art. 110 c.p. in ipotesi di semplice comportamento negativo di quest'ultimo che si limiti ad assistere passivamente alla perpetrazione del reato e non ne impedisca od ostacoli in vario modo la esecuzione, dato che non sussiste in tale caso un obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 c.p., giacchè il solo comportamento omissivo di mancata opposizione alla detenzione in casa di droga da parte di altri non costituisce segno univoco di partecipazione morale.

Di contro, per la configurazione del concorso, è sufficiente la partecipazione all'altrui attività criminosa con la volontà di adesione, che può manifestarsi in forme agevolative della detenzione, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale alla condotta altrui già in atto, assicurando all'agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nell'altro di poter contare su una propria attiva collaborazione (cfr., con riferimento al concorso del coniuge, Sez. 6<sup>^</sup>, n. 9986 del 20/05/1998, Costantino, Rv. 211587).

Ciò posto, nella specie, come appena detto, la Corte appare essersi limitata a far discendere una condotta di concorso materiale nella detenzione dello stupefacente dalla mera circostanza della disponibilità dell'appartamento ove lo stupefacente era detenuto e ove abitava anche P., ovvero il "gestore" del traffico illecito; ma tale solo elemento, specie in assenza di specificazioni (che la sentenza non opera in alcun modo) circa il fatto che l'uso dell'immobile da parte di P. sia stato consentito dalla donna dopo che questa già aveva avuto conoscenza della illecita attività e dunque proprio in vista della detenzione dello stupefacente e senza che nulla si dica su quali fossero le modalità di custodia, all'interno del locale, dello stupefacente e degli strumenti di confezionamento e taglio, non appare di per sè qualificante, alla luce dei principi richiamati, nel senso dell'individuazione di una condotta di concorso e non di sola connivenza, di per sè, come già detto, penalmente lecita. Nè la sentenza ha spiegato perchè gli spezzoni di frasi attribuibili alla donna conversante al telefono sarebbero eventualmente significative di una condotta di agevolazione nella detenzione della sostanza e non invece di una semplice conoscenza di una altrui sia pure illecita attività.

6. La sentenza impugnata va, in definitiva, annullata limitatamente all'imputata Z. dovendo invece il ricorso di R.B. essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla sentenza impugnata per l'imputata Z.A. con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna: Dichiaro inammissibile il ricorso di R.B. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2015

---

GIOVANNI CARUSO

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2021

12/03/2021



## SENTENZA

Cassazione penale sez. III - 05/02/2019, n. 18015

## Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO	Aldo	-	Presidente	-
Dott. GALTERIO	Donatella	-	rel. Consigliere	-
Dott. CORBETTA	Stefano	-	Consigliere	-
Dott. SCARCELLA	Alessio	-	Consigliere	-
Dott. NOVIELLO	Giuseppe	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.P.S., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 5.6.2018 della Corte di Appello di Roma;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Donatella Galterio;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  
udito il difensore, avv. Scilla Malagoli, che si è riportata ai motivi del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 5.6.2018 la Corte di Appello di Roma ha confermato, per quanto qui interessa, la penale responsabilità di D.P.S. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 per aver detenuto in concorso con il fratello O. 102 piante di marijuana rinvenute, appese ad essiccare, all'interno di un box, ubicato nell'area di proprietà della famiglia dove insisteva un'azienda agricola, un'officina meccanica, nonché le abitazioni dei due coimputati ed ha rideterminato la pena rispetto a quella inflittagli dal giudice di primo grado, stante la contestuale assoluzione dai restanti reati di cui all'imputazione, ad un anno e quattro mesi di reclusione, confermando altresì la confisca dei beni in sequestro, compreso il cellulare del medesimo.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Con il primo motivo eccepisce, in relazione al vizio motivazionale, l'insussistenza di elementi probatori a fondamento del delitto contestato per avere i giudici di appello, pur



riconoscendo la vastità dell'area nella disponibilità dei due fratelli ed escludendo che il messaggio rinvenuto sul cellulare dell'imputato fosse riferibile alla detenzione di droga, ritenuto erroneamente un collegamento tra il luogo in cui erano state rinvenute le piante di marijuana ad essiccare ed il prevenuto. Deduce al riguardo il travisamento della prova per avere i giudici di appello affermato che il box contenente le piante in questione fosse ubicato all'interno del recinto nel quale era presente il gregge di pecore di cui si occupava l'imputato, laddove, invece, risultava dal verbale di perquisizione e di sequestro che gli esemplari di cannabis fossero stati rinvenuti all'interno di un box posto nei pressi del recinto di alcuni capi di ovini: l'insussistenza, smentita dagli atti processuali, della premessa fattuale su cui è stato fondato il giudizio di colpevolezza, unitamente all'inconsistenza della tesi secondo cui D.P.S. conduceva al pascolo il gregge nell'area facente parte dell'azienda agricola familiare, priva di riscontri, e all'irrelevanza dell'ubicazione dell'abitazione del prevenuto in detta area attesa la vastità della stessa non consentono di ritenere logicamente motivata la pronuncia di condanna.

2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 110 c.p. e al vizio motivazionale, la configurabilità del concorso con il fratello difettando i presupposti per la ravvisabilità di un contributo causale apportato dall'imputato all'azione delittuosa, di cui D.P.O. si era addossato la responsabilità esclusiva: la condotta meramente passiva di S. di mancata opposizione alla detenzione della droga da parte del fratello, poteva rivestire soltanto gli estremi della connivenza non punibile, non essendo la frequentazione da parte di costui di detti luoghi sufficiente ad integrare un contributo neppure morale alla causazione del reato.

2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 240 c.p., comma 1 e al vizio motivazionale, l'illegittimità della confisca del telefono cellulare in mancanza di un legame strumentale di carattere continuativo tra l'apparecchio dell'imputato ed il reato ascrittogli, tale da rivelare un'effettiva probabilità di reiterazione dell'attività delittuosa, legame che peraltro risulta essere stato già escluso alla radice dalla Corte di Appello con l'affermazione secondo cui il messaggio telefonico scambiato tra i due fratelli sarebbe del tutto neutro rispetto al delitto contestato.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente attenendo entrambi alla riconducibilità del fatto criminoso all'imputato, devono ritenersi fondati nei termini di seguito indicati.

Sebbene l'assunto travisamento della prova da cui muove la censura difensiva risulti smentito dalla lettura della stessa impugnata che, al di là della descrizione riassuntiva del verbale di sequestro, collega la detenzione delle piante di marijuana all'imputato alla circostanza che le stesse siano state rinvenute all'interno di un box insistente sul terreno agricolo facente parte dell'azienda familiare, è tuttavia proprio l'ubicazione del manufatto, così come accertata dai giudici di appello, che evidenzia l'illogicità del ragionamento seguito in ordine alla concorrente responsabilità dell'imputato nella realizzazione del reato di cui il fratello si è addossato l'esclusiva responsabilità ed è stato definitivamente condannato.

Va premesso che in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015 - dep. 20/08/2015, Caradonna, Rv. 264454; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015 - dep. 13/10/2015, Rapushi, Rv. 265167). La declinazione di tali principi al reato di detenzione di sostanze stupefacenti rinvenute in un immobile nella proprietà o nel possesso in comune con chi è incontrovertibilmente dedito al traffico di stupefacenti, si interseca con la necessità di individuare il limite che il godimento comune dell'immobile comporta rispetto al concorso nella detenzione della droga, non essendo configurabile a carico del comproprietario o codetentore



alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 c.p.. E' stato ripetutamente affermato, nella similare ipotesi di convivenza all'interno dello stesso immobile, che colui che coabita con il soggetto autore di attività di "spaccio" di sostanze stupefacenti ne risponde a titolo di concorso ove abbia quanto meno agevolato la detenzione della sostanza, mentre non ne risponde se si sia limitato a conoscere di tale attività (Sez. 3, n. 9842 del 10/12/2008, Gentiluomini, Rv. 242996), essendo necessario, quindi, un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa, non integrato dalla semplice conoscenza o anche dall'adesione morale, che si traduca nell'assistenza inerte e priva di iniziative all'altrui condotta delittuosa. Si ritiene perciò escluso il concorso del convivente ex art. 110 c.p. in ipotesi di semplice comportamento negativo ed inerte di quest'ultimo che si limiti ad assistere passivamente alla perpetrazione del reato e non ne impedisca od ostacoli in vario modo la esecuzione, giacché il solo comportamento omissivo di mancata opposizione alla detenzione in casa di droga da parte di altri non costituisce segno univoco di partecipazione morale (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015 - dep. 13/10/2015, Rapushi e altro, Rv. 265167; Sez. 3, n. 9842 del 10/12/2008 - dep. 04/03/2009, Gentiluomini, Rv. 242996).). Di contro, per la configurazione del concorso, occorre un quid pluris rispetto alla mera consapevolezza della detenzione delle sostanze stupefacenti da parte del convivente e, dunque, una volontà di adesione all'altrui attività criminosa, ad integrare la quale è sufficiente una qualsiasi forma agevolativa della detenzione, che può manifestarsi nelle modalità più varie, comprendenti anche soltanto l'occultamento ed il controllo della droga custodita nell'immobile comune, così da assicurare all'agente una certa sicurezza, ovvero garantendogli, anche implicitamente, una collaborazione su cui questi, in caso di bisogno, può contare, e comunque rivelatrice di un previo accordo sulla detenzione.

Nella specie l'ubicazione del box all'interno dell'azienda agricola di comproprietà dei due fratelli non consente di riferire la detenzione della marijuana ivi rinvenuta al ricorrente, nè la Corte capitolina chiarisce sulla base del materiale probatorio esaminato, tenuto conto della ritenuta non riconducibilità del messaggio trasmesso via cellulare a costui dal germano, in cosa sia consistito il contributo causale da costui fornito all'azione criminosa definitivamente accertata nei confronti del fratello.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, restando il terzo motivo assorbito, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma che dovrà procedere a nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D.P.S. e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2019





SENTENZA

Cassazione penale sez. III - 16/07/2015, n. 34985

## Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO	Saverio F.	-	Presidente	-
Dott. MULLIRI	Guicla	-	Consigliere	-
Dott. DI NICOLA	Vito	-	Consigliere	-
Dott. ROSI	Elisabett	-	rel. Consigliere	-
Dott. GRAZIOSI	Chiara	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F. N. IL (OMISSIS);

A.M. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1675/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del 28/05/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito il difensore avv. Porcaro Roberto per A. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

### RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Torino con sentenza emessa il 28 maggio 2014, in parziale modifica della sentenza emessa all'esito di rito abbreviato dal G.U.P. presso il Tribunale di Torino del 23 gennaio 2014, rideterminando la pena, ha condannato C.F. ed A.M. alla pena di anni due e mesi 8 di reclusione ed Euro 12.000 di multa, per il delitto di concorso nella detenzione di grammi netti 125,551 di cocaina (principio attivo mg. 111.317), che occultavano nella cantina dell'abitazione di via (OMISSIS), sostanza stupefacente tutta che, tenuto conto della quantità massima detenibile, delle modalità di presentazione, del confezionamento separato e delle altre circostanze dell'azione, (non) appariva destinata ad uso esclusivamente personale, in (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati.

Il C., a mezzo del proprio difensore, ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:



1) Violazione di legge ex art. 606, lett. e) per contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità dell'imputato, in quanto dopo avere ritenuto attendibili le dichiarazioni del coimputato A., ne svaluta la valenza probatoria in ordine al coinvolgimento del C. nella detenzione dello stupefacente: l' A. si presentò spontaneamente al pubblico ministero, dichiarando di volere evitare che un innocente si trovasse in carcere; il dolo del C. nella detenzione è stato desunto unicamente dal comportamento tenuto dallo stesso durante la perquisizione; la Corte di appello avrebbe disatteso l'argomento difensivo basato sul fatto che **nella cantina lo stupefacente era stato trovato all'interno di una borsa da donna**, per cui ciò serviva ad occultarne la presenza anche al C., giustificando tale modalità di conservazione con esigenze di trasporto non meglio precisate, inoltre **la consapevolezza della detenzione in capo al C. era stata ancorata unicamente al tentativo dello stesso di nascondere durante la perquisizione le chiavi dell'auto al fine di impedire che estendendo la perquisizione al veicolo gli operanti trovassero le chiavi della cantina;**

2) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) per la violazione dell'art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p., comma 3, poichè i giudici di appello si limitano ad affermare che deve essere esclusa una semplice connivenza, senza alcuna argomentazione di risposta alle censure di appello sullo specifico punto;

3) Carenza e contraddittorietà della motivazione laddove la sentenza non ha fornito spiegazione in ordine alla non configurabilità nel caso di specie della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., considerato il grado di efficienza del tutto marginale nell'azione delittuosa della condotta delittuosa posta in essere dall' A..

3. L' A. ha chiesto l'annullamento della sentenza per mancanza della motivazione ed evidente contraddittorietà della stessa, in riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 essendo tale fattispecie ancorata all'offensività del fatto, tenuto conto dei mezzi, modalità e circostanze dell'azione, soprattutto considerato che si tratta di uno spaccio funzionale all'acquisto dello stupefacente per uso personale, come avvenuto nel caso di specie, per stessa ammissione dell'imputato.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In relazione ai primi due motivi di ricorso proposti da C. F., deve essere ricordato quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla condotta di partecipazione nel reato.

**Il concorso di cui all'art. 110 c.p. richiede una condotta volontaria di rafforzamento**, un contributo causale, materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente ed un'incidenza nel determinare il fatto illecito nella psiche dell'esecutore materiale." (in tal senso, Sez. 6, n. 61 del 26/11/2002, Delle Grottaglie, Rv. 222976, in materia di concorso in detenzione di sostanza stupefacente, conforme ad altri precedenti specifici sul tema). Di certo la condotta di concorso morale deve manifestarsi in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla realizzazione del delitto, mediante il rafforzamento del proposito criminoso od l'agevolazione dell'opera degli altri partecipanti, tanto che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità di produzione del fatto illecito (cfr. Sez. 5, n. 21082 del 13/4/2004, Terreno, Rv. 229200).

2. E' stato affermato che **la condotta di concorso può manifestarsi in "forme di presenza" sempre che le stesse agevolino la condotta illecita, "anche solo assicurando all'altro concorrente stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa."** (cfr. Sez. 6, n. 9930 del 3/6/1994, Campostrini, Rv. 199162): **è necessario quindi un contributo causale, seppure in termini minimi "di facilitazione della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale"**. (Cfr. Sez. 4, n. 3924 del 5/2/1998, Brescia e altri, Rv. 210638: nella specie la S.C. aveva escluso che integri concorso la mera presenza in casa o l'essere assiduo frequentatore della casa in cui era stato consumato un reato di cessione di stupefacenti).



3. Infatti è evidente che la partecipazione morale può essere configurata quando il mantenimento di un atteggiamento di "non intervento", in virtù di altre risultanze probatorie, assuma il significato di vera e propria adesione all'altrui azione criminosa, con conseguente rafforzamento della volontà dell'esecutore materiale (cfr. Sez. 5, n. 2 del 22/11/1994, Sbrana e altro, Rv. 200310) ed agevolazione della sua opera, "sempre che il concorrente morale si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale" (così Sez. 1, n. 12089 dell'11/10/2000, Moffa e altri, Rv. 217347).

4. Naturalmente spetta al giudice del merito indicare il rapporto di causalità efficiente tra l'attività incentivante del concorso morale e quella posta in essere dall'autore materiale del reato, in quanto la semplice presenza inattiva non può costituire concorso morale, ma può essere sufficiente una volontà di adesione all'altrui attività criminosa, la quale venga a manifestarsi in forme agevolative, nel caso di specie, agevolative della detenzione di sostanze stupefacenti, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale, assicurando all'agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nel correo di poter contare su una propria attiva collaborazione (cfr.

Sez. 6, n. 9986 del 20/5/1998, Costantino e altro, Rv. 211587. La Corte, nella fattispecie, ha ritenuto sussistente il dolo del concorso nel reato da parte del coniuge, per la collocazione dello stupefacente in piena vista nella stanza da letto, per il prelievo della droga da parte del coniuge e la consegna agli agenti operanti con occultamento sulla persona della maggior quantità possibile della sostanza per sottrarla al sequestro).

5. Di contro in altre situazioni concrete, proprio per la mancanza di un apporto agevolativo o rafforzativo del proposito criminoso altrui, è stata esclusa la configurabilità del concorso nell'altrui illecita detenzione di stupefacente in capo ad un soggetto che si era limitato ad accompagnare un amico in treno, pur consapevole che quest'ultimo doveva acquistare droga (cfr. Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013 Benocci, Rv. 258186). 6. Altre decisioni in materia di connivenza, anche citate dal ricorrente, applicano il principio generale che pone il discrimine tra partecipazione e connivenza nella sussistenza o meno di un contributo partecipativo, materiale o morale, alla condotta delittuosa altrui "caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito", ma non si attagliano perfettamente al caso di specie, in quanto attengono alla fattispecie di coltivazione (cfr. Sez. 6 n. 14606 del 18/2/2010, Iemma, Rv.

247127 e Sez. 3, n. 23788 del 18/4/2012, Buscemi, che ha affermato che "nel caso in cui l'appartamento sia abitato da più persone, la circostanza che una o più di esse sia responsabile della coltivazione non comporta l'automatico concorso degli altri coinquilini ove non si accerti l'esistenza di un contributo concorsuale che deve essere, quindi, specificamente indicato in motivazione").

7. Per quanto concerne il caso di detenzione di sostanza stupefacente in un'abitazione, è perciò di assoluta evidenza l'importanza della situazione fattuale della detenzione di droga - come già evidenziato nella sentenza n. 9986 del 1998, menzionata al punto 4 della presente motivazione - dovendosi comunque constatare un orientamento rigoroso quanto alla valutazione delle condotte della persona individuata quale "titolare" dell'abitazione (così Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Dioum e altri, Rv. 257810), ma anche spazi di verifica individualizzata del "comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato".

8. Orbene, nel caso di specie, le sentenze dei due gradi del giudizio di merito contengono argomentate spiegazioni atte a corroborare l'affermazione che il comportamento tenuto dal C., in occasione e durante le operazioni di perquisizione, fosse funzionale alla agevolazione alla protrazione del reato di detenzione della sostanza stupefacente nel possesso dell' A., e non già meramente volta, a salvare se stesso dalle possibili conseguenze di un rinvenimento di droga, allorché venne a comprendere la ragione dell'atto di perquisizione per la consapevolezza del fatto che l'ospite fosse soggetto aduso alla droga, come implicitamente suggerito con il motivo



di ricorso (sintomatica a tal fine è la valutazione operata dai giudici di merito della furtiva sottrazione della chiave dell'autovettura, al fine di evitare che all'interno della stessa fossero trovate le chiavi della cantina ove l' A. aveva occultato la sostanza stupefacente).

9. I giudici hanno fornito una lettura coerente degli elementi rilevanti, di indubbia valenza indiziaria, consistenti nei reiterati "strani" comportamenti tenuti durante le operazioni di polizia e l'atto di perquisizione domiciliare, e li hanno posti in correlazione con le altre circostanze di fatto; l'ospitalità concessa dal C. dall' A., la possibilità datagli di lasciare borse e altre cose "personali" nella cantina, la disponibilità delle stesse chiavi dell'appartamento, sicchè tutti questi elementi, in una visione coerente e logica, sono stati ritenuti dai collegi di merito dimostrativi della piena consapevolezza in capo al C. della detenzione della sostanza stupefacente e della sua volontà di agevolarne l'occultamento nella cantina (all'interno della borsa da donna contenente il quantitativo di cocaina sequestrato).

10. Questo Collegio ritiene perciò che nel caso di specie sia immune da censure la decisione di merito che ha ravvisato nei concreti fatti come ricostruiti nel corso del giudizio di merito la sussistenza in capo al C. delle condotte di concreto supporto logistico e di assicurazione psicologica in merito alla custodia od all'occultamento della droga, avendo i giudici di merito rispettato la regola della necessaria verifica della presenza di elementi di materialità o di supporto agevolativo per ritenere integrata la condotta di concorsuale nella detenzione di sostanza stupefacente.

11. Anche l'ultimo motivo del ricorso del C. risulta infondato, posto che la decisione impugnata da conto del fatto che la condotta di concorso nell'occultamento della droga da parte del ricorrente, e soprattutto quello che i giudici di merito hanno definito come il tentativo di depistaggio nel corso della perquisizione, costituiscono valide ragioni per escludere anche la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p..

D'altra parte è stato affermato che la diminuzione della minima partecipazione "costituisce un'eccezione al principio che ispira il concorso di persone nel reato, per cui esso va interpretato in maniera rigorosa. Pertanto detta norma trova applicazione laddove l'apporto causale del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale. Conseguentemente, non si deve ridurre il relativo giudizio a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi l'attenuante in parola solo se l'efficienza causale sia minima, cioè tale da poter essere - in via prognostica - avulsa dalla seriazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa" (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 579 del 21/1/1994, Borgia, RV 196118, fattispecie nella quale era stato ritenuto non integrare la attenuante il ruolo di custode della sostanza stupefacente).

12. Infine, il motivo di ricorso avanzato personalmente da A.M. risulta, del pari infondato, ed al limite dell'ammissibilità. La censura proposta, da intendersi ricompresa nella doglianza di eccessività della pena avanzata in grado di appello, risulta chiaramente respinta laddove i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, con un giudizio di fatto non censurabile in questa sede, in quanto sufficientemente motivato, hanno evidenziato il valore ponderale e la tipologia della sostanza stupefacente, oltre che le modalità di confezionamento e di occultamento della droga, e gli altri elementi di contorno dell'azione, ritenendo con ciò, evidentemente, che la condotta tenuta dall'imputato successivamente al rinvenimento dello stupefacente non possa comunque avere rilevanza diversa da quella che ha condotto alla mitigazione della sanzione penale da parte dei giudici di appello. Tali elementi quindi non avrebbero potuto avere rilevanza ai diversi fini della configurabilità della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5: la cd. "lieve entità", infatti, come ribadito da questa Corte regolatrice (cfr.

S.U., n. 35737, 24/6/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247910), attiene a manifestazioni delittuose di "minore valenza offensiva" del reato, ossia correlate ad un minor grado di dannosità e



pericolosità dell'evento del reato.

Pertanto i ricorsi proposti devono essere rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2015





SENTENZA

Cassazione penale sez. III - 18/01/2019, n. 25310

## Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO	Aldo	-	Presidente	-
Dott. GALTERIO	Donatella	-	Consigliere	-
Dott. LIBERATI	Giovanni	-	rel. Consigliere	-
Dott. SEMERARO	Luca	-	Consigliere	-
Dott. MENGONI	Enrico	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.M.C., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/6/2018 della Corte d'appello di Milano;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto  
del ricorso;

udito per la ricorrente l'avv. Giuseppe Maria De Lalla, che ha  
concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 giugno 2018 la Corte d'appello di Milano, provvedendo sulla impugnazione proposta da N.P. e B.M.C. nei confronti della sentenza del 15 dicembre 2017 del Tribunale di Milano, con cui, a seguito di giudizio abbreviato, gli stessi erano stati dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, (per avere detenuto in concorso tra loro e a fine di spaccio 52 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con un quantitativo di principio attivo di 38,36 grammi, corrispondente a 255 dosi medie singole, in (OMISSIS)), e la B. era stata condannata alla pena di sei anni di reclusione e 20.000,00 Euro di multa, con la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale durante l'esecuzione della pena, ha eliminato tale sanzione, confermando nel resto la condanna della B..

Nel disattendere le altre doglianze della appellante la Corte territoriale ha escluso che nella sua condotta fosse ravvisabile una mera connivenza non punibile, ritenendola partecipe della detenzione della droga che uno degli occupanti l'automobile condotta dalla imputata, seduto sul sedile posteriore, teneva in grembo in una busta in cellophane, che consentiva di vedere il colore bianco della sostanza, affermandone, alla luce di tali circostanze, oltre che della



manca di altre giustificazioni della presenza degli altri due imputati a bordo della automobile della imputata, la piena partecipazione alla detenzione di tale sostanza.

2. Avverso tale sentenza quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due articolati motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.

2.1. Con il primo motivo ha lamentato la violazione e l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 114 c.p., comma 1, e art. 530 c.p.p., e l'insufficienza e della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) et e), con riferimento alla affermazione della propria responsabilità, in quanto nella condotta contestata avrebbe potuto essere ravvisata solamente una connivenza non punibile e, in ogni caso, le modalità del fatto facevano residuare un ragionevole dubbio in ordine alla propria partecipazione alla condotta, che avrebbe dovuto condurre, correttamente applicando il canone di giudizio di cui all'art. 530 c.p.p., alla assoluzione, in quanto non vi era alcuna propria condotta che consentisse di ricollegarla alla detenzione della sostanza stupefacente, essendo stata fermata dalla polizia giudiziaria mentre era alla guida della automobile, attività indipendente rispetto alla detenzione della droga rinvenuta su tale automobile, della cui presenza non era certo che la ricorrente fosse consapevole, con la conseguente insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.

Ha lamentato anche l'indebita e ingiustificata esclusione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., mancando un significativo apporto della ricorrente alla detenzione della sostanza stupefacente.

2.2. Con un secondo motivo ha lamentato la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., e l'insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) et e), con riferimento alla indebita e ingiustificata esclusione delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena, la cui conferma era stata giustificata dalla Corte d'appello con motivazione insufficiente, essendo stata ritenuta "equa ed adeguata al caso", senza considerare la condizione di tossicodipendente della ricorrente.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Il primo motivo, mediante il quale sono state lamentate la violazione e l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e art. 530 c.p.p., e l'insufficienza della motivazione, nella parte relativa alla conferma della affermazione della partecipazione consapevole della ricorrente alla detenzione della droga custodita da un terzo trasportato a bordo della automobile condotta dalla ricorrente medesima, nonché in riferimento alla esclusione della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 114 c.p., comma 1, non è fondato.

Tale doglianza, oltre che appuntarsi nei confronti di accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, non tiene conto di quanto evidenziato, a proposito della piena e consapevole partecipazione della ricorrente alla detenzione della sostanza stupefacente, nelle sentenze di primo e secondo grado, che, essendo di segno conforme, costituiscono un unico corpo argomentativo e si integrano reciprocamente (cfr. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; conf. Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615).

Nella sentenza di primo grado è, infatti, stato evidenziato che in occasione del controllo eseguito dalla polizia giudiziaria la B. era alla guida del veicolo sul cui sedile anteriore, al suo fianco, si trovava il coimputato R.B. (giudicato separatamente), che teneva in grembo una busta trasparente di cellophane, contenente sostanza pulviscolare di colore bianco, poi risultata essere cocaina con una percentuale di principio attivo del 78,92%; il Tribunale ha, poi, giudicato inattendibili le dichiarazioni della B., che aveva dichiarato di essere all'oscuro della detenzione della droga da parte del R., sottolineandone analiticamente l'imprecisione, l'inverosimiglianza e la palese divergenza con quelle del coimputato (circa la destinazione finale del tragitto del tragitto intrapreso con il veicolo condotto dalla ricorrente), traendone, in modo logico, sia l'esistenza di un accordo per il trasporto in concorso della sostanza



stupefacente detenuta materialmente in grembo da R. (che era seduto a fianco della B.), volto a soddisfare, seppure in forma diversa, interessi comuni dei concorrenti legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, sia la piena e consapevole partecipazione della ricorrente a tale condotta, desunta dalla messa a disposizione della propria automobile per il trasporto dello stupefacente verso la destinazione finale di cessione della partita di droga, anche in considerazione dell'inserimento della B. nell'ambiente del traffico illecito di stupefacenti, desunto dalla sua precedente condanna per un fatto analogo.

Tali considerazioni, pienamente idonee a giustificare l'affermazione del concorso della ricorrente nel trasporto della sostanza stupefacente sequestrata a bordo della automobile che stava conducendo, sono stati recepite e ribadite dalla Corte d'appello, che ha sottolineato anche la parziale ammissione del coimputato R.B. in ordine alla consapevolezza della B. del contenuto della busta in cellophane che egli custodiva in grembo.

Ne consegue, stante la piena adeguatezza del complesso argomentativo delle sentenze di primo e di secondo grado e la idoneità degli elementi giustificativi nelle stesse sottolineati, l'infondatezza dei rilievi sollevati dalla ricorrente, sia quanto alla mancanza di elementi per poter addivenire alla affermazione della sua consapevole partecipazione al trasporto della droga, sia quanto alla configurabilità di una mera connivenza non punibile e della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1.

La connivenza non punibile postula, infatti, che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre il concorso nel reato richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454; Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, Benocci, Rv. 258186; Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, Grosu, Rv. 258953), cosicché nel caso in esame del tutto correttamente è stata affermata la configurabilità del concorso della B., stante la sua accertata consapevole partecipazione al trasporto della droga, ed è stata esclusa che nella sua condotta fosse ravvisabile una mera connivenza non punibile.

Tale partecipazione non è stata, poi, del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (cfr. Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 09/01/2013, Modafferi, Rv. 254051), in quanto la messa a disposizione del proprio veicolo per il trasporto della droga, nella consapevolezza di quanto trasportato e anche della destinazione finale dello stupefacente, non può essere considerata secondaria o marginale nella realizzazione della condotta di trasporto illecito contestata, essendo decisiva nell'economia del proposito criminoso, con la conseguenza che correttamente è stata esclusa la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1.

Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza della censura, sotto tutti i vari i profili in cui la stessa è stata articolata.

3. Del pari infondato risulta il secondo motivo di ricorso, mediante il quale sono state lamentate l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena.

La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è infondata, in quanto la Corte territoriale, attraverso la sottolineatura della gravità del fatto (desunta dal quantitativo di sostanza stupefacente e dalla percentuale di purezza della stessa) e della negativa personalità dell'imputata (in considerazione delle sue precedenti condanne, tra cui una per reato della stessa specie), ha dato conto, sia pure sinteticamente, degli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuti di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputata.

La ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis c.p., non impone, infatti, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base alla

gravità del fatto o ai precedenti penali dell'imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare gravità della condotta e di disvalore sulla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142).

L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive (peraltro, nel caso in esame, prive di adeguata specificità), a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Essa, inoltre, può, come nel caso di specie, essere contenuta, implicitamente, nel giudizio di gravità del fatto e nella valutazione negativa della personalità dell'imputato, essendo compresa in tale giudizio l'indicazione delle ragioni ritenute preponderanti per escludere la riconoscibilità di dette attenuanti.

La misura della pena è stata confermata ritenendola adeguata al caso concreto: si tratta di motivazione sintetica che, tuttavia, può essere ritenuta sufficiente in considerazione delle censure formulate sul punto con l'atto d'appello, mediante le quali l'imputata aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena in considerazione del buon comportamento processuale e della attendibilità della versione dei fatti fornita, oltre che del fatto di essere madre di un minore: si tratta di doglianze prive di specifico confronto, tantomeno critico, con le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della determinazione della pena (consistenti nella gravità della condotta e nella esistenza di precedenti specifici a carico della B.), che, quindi non richiedevano una analitica confutazione da parte della Corte d'appello, con la conseguente sufficienza della motivazione censurata dalla ricorrente.

4. Il ricorso in esame deve, in conclusione, essere respinto, stante l'infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato.

Al rigetto del ricorso consegue, l'onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2019



SENTENZA

Cassazione penale sez. V - 01/06/2018, n. 29220

## Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA	Stefano	-	Presidente	-
Dott. MICHELI	Paolo	-	Consigliere	-
Dott. DE MARZO	Giusepp	-	rel. Consigliere	-
Dott. SCORDAMAGLIA	Irene	-	Consigliere	-
Dott. BORRELLI	Paola	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.C., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/02/2016 della CORTE APPELLO di BARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Il Proc. Gen., Dott. Olga Mignolo, conclude per l'inammissibilità per il rigetto;

L'avvocato Leccese dopo aver illustrato i motivi di ricorso presentati e, riportandosi alle note d'udienza che deposita, chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

## RITENUTO IN FATTO

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 05/02/2016 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità di C.C., in relazione al reato di concorso in furto aggravato, rimodulando il trattamento sanzionatorio, per effetto del giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla affermazione di responsabilità, rilevando che la mera presenza del C. nel momento dell'effrazione, da parte della concorrente, del vetro del distributore automatico e nella successiva fase dell'allontanamento non era idonea a rivelare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il contributo concorsuale alla realizzazione del delitto, che non può essere ravvisata nell'assenza di comportamenti univocamente significativi del dissenso della condotta della coimputata.

Subordinatamente, si prospetta il dubbio di legittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui non attribuisce rilievo, nella determinazione della soglia sanzionatoria al di sopra della quale non è consentita la declaratoria di non punibilità, al

giudizio di bilanciamento delle circostanze. Sotto altro profilo, si sottolinea l'irragionevolezza della previsione.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013 - dep. 21/01/2014, Grosu, Rv. 258953).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la costante presenza del C., sia al momento dell'effrazione del vetro del distributore automatico, sia nella fase dell'allontanamento di corsa, in assenza di comportamenti univocamente significativi di dissenso rispetto all'azione della coimputata, esprimesse il contributo concorsuale alla condotta tipica di quest'ultima.

E, tuttavia, considerati: a) la semplicità dell'azione delittuosa, tale da non richiedere alcun apporto materiale di una seconda persona e neppure, secondo quod plerumque accidit, un sostegno morale; b) la liceità della presenza di entrambi gli imputati sui luoghi (sebbene fosse notte, infatti, il portiere non era intervenuto quando aveva visto i due giovani vicino al distributore, ma solo successivamente, quando aveva percepito i rumori provocati dall'effrazione), talchè neppure dalla condotta antecedente possono trarsi elementi di un disegno criminoso preordinato; c) l'agevole trasportabilità della refurtiva trovata indosso alla sola coimputata; considerati tutti questi elementi, deve prendersi atto che la mera presenza del C. non riesce ad acquistare alcun significato di pur estemporaneo contributo morale o materiale al furto certamente perpetrato.

Nè in senso contrario può valorizzarsi il rilievo della Corte territoriale secondo la quale i due succhi di frutta erano destinati evidentemente al consumo dei due concorrenti, sia perchè trattasi di valutazione congetturale, sia perchè si tratterebbe di un dato equivoco tratto dalla condotta susseguente alla consumazione del reato.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per non avere l'imputato commesso il fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'imputato commesso il fatto.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2018